Provincia di Roma
Dipartimento IV, Servizio 3
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Categoria	*Industria dei prodotti minerali*
Localizzazione	*Via per S. Angelo Romano, 14 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)*
Gestore	*BUZZI UNICEM S.p.A.*
Tipologia IPPC	*3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.*
Tipologia non IPPC	*Attività di coltivazione della cava sita in loc. Colle Grosso svolta nello stesso sito dell'attività principale di cui sopra.*

ALLEGATO TECNICO

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore dovrà:

1. entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma (d'ora in avanti Provincia) e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs.59/2005, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;

2. entro il 31 gennaio di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. 59/2005, presentare alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Guidonia Montecelio (d'ora in avanti Comune), una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo (1ª trasmissione 31.01.2011) [A];

3. prima della comunicazione di cui al punto 1., in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa Lazio, autorità di controllo individuata dall'articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo [P.M. e C.] (1° versamento);

[A] Le verifiche, i campionamenti e analisi, prescritte nelle autorizzazioni settoriali sostituite, già effettuate all'impianto nell'anno 2010, se corrispondenti a quelle stabilite nel presente atto, sono valide per il primo autocontrollo.

4. entro il 30 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa Lazio, autorità di controllo individuata dall'articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo [P.M. e C.] (2° versamento entro il 30.01.2012);

5. trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, così come disposto dall'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 59/2005 e dall'art. 5 del Regolamento CE 166/2006 (1ª trasmissione 30.04.2011);

6. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento;

7. comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo alla Sezione provinciale di Roma di ARPA Lazio e per conoscenza alla Provincia, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle matrici ambientali e fornire, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 59/2005, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo (in particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli);

8. comunicare tempestivamente alla Provincia, all'ARPA Lazio e al Comune le fermate parziali o totali dell'impianto di cottura per causa di emergenza o di guasti ai sistemi di abbattimento che possono comportare effetti ambientali negativi all'esterno dello stabilimento, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati conformemente al Piano di Monitoraggio e Controllo;

9. informare tempestivamente la Provincia ed ARPA Lazio dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lettera c), del D.Lgs.59/2005, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;

10. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto [come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 59/2005] alla Provincia, all'ARPA Lazio e al Comune. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità competente), ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.59/2005.
    L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 59/2005, ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

11. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Lazio. La Provincia, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una

scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché al Comune ed all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;

12. comunicare alla Provincia e ad ARPA Lazio, eventuali cambiamenti riguardanti:
    - ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
    - procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
    - procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
    - procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei criteri operativi e degli indicatori ambientali definiti;
    - procedure per la gestione delle emergenze ambientali;

13. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, tenuto conto, altresì, dell'Allegato II del D.M. 31/01/2005 e del Decreto Interministeriale 24/04/2008, che dispone le "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";

14. entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento identificare in maniera chiara utilizzando la codifica adottata nel presente atto tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio dei rifiuti nonché i pozzi di emungimento delle acque;

15. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e nelle relative integrazioni, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;

16. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

17. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

18. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

19. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico per almeno 6 anni come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

20. adeguarsi ad eventuali modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del rappresentante legale e del responsabile IPPC dell'impianto;

MATERIE PRIME COMBUSTIBILI

21. la Società, così come richiesto, è autorizzata ad utilizzare come materia prima anche le ceneri di pirite secondo le norme tecniche di riferimento vigenti, tenendo conto altresì di quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale (Sent. 28 del 28 gennaio 2010);

22. la Società può utilizzare il coke da petrolio *e il carbone fossile* come combustibile avente le caratteristiche stabilite nella Sezione 1 Parte I dell'Allegato X alla Parte V del D. Lgs. 152/2006; il coke di petrolio *e il carbone fossile* devono essere conservati nei sili e, in alternativa, in deposito coperto; è vietato lo stoccaggio all'aperto;

23. il Gestore per il serbatoio di gasolio attualmente interrato dovrà :
   a. procedere all'esecuzione delle prove di tenuta, con cadenza biennale, e trasmettere i relativi esiti alla Provincia, al Comune e ad ARPA Lazio;
   b. procedere ad effettuare mensilmente le correlazioni tra i quantitativi effettivamente consumati ed i volumi approvvigionati; qualora da tale verifica risultasse un ammanco di prodotto procedere all'esecuzione immediata delle prove di tenuta;
   c. entro sei mesi dal termine di validità del presente atto, presentare un progetto relativo alla riduzione del potenziale inquinamento della falda causata dall'esercizio dell'attuale serbatoio interrato (sostituzione del serbatoio interrato o posizionamento fuori terra), corredato dal rispettivo cronoprogramma;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

24. Limiti di emissione da punti di emissione :

La società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, in tutte le condizioni di esercizio, relativamente, ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera:

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Massima Nm^3/h	Temp. Massima ° C	Sostanze Inquinanti	Valori limite mg/Nm^3	Sistema di abbattimento
Frantumazione correttivi	E1	23000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Frantoio calcare nord	E2	23000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Frantoio calcare sud	E3	23000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Camera nord molino finitore	E4	50000	90	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Camera sud molino finitore	E5	50000	90	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Deposito farina est – forno 5	E6	13000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Deposito farina ovest – forno 5	E7	13000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Elevatore farina est – forno 5	E8	4000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Elevatore farina ovest – forno 5	E9	4000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Alimentazione farina – forno 5	E10	23000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Molino crudo + forno 5	**E11**	**600.000**	**130**	Polveri totali *	25	Filtro a tessuto
				NOx *	800	
				CO *	n.p.	
				SO_2 *	200	
				COT *	80	
				HCl *	15	
				HF *	5	
				NH_3 *	70	
				As/Sb/Pb/Cr/Co Cu/Mn/Ni/V/Sn	5	
				Cd +Tl	0,2	

				Hg	0,2	
				IPA	0,1	
				PCB	0,5	
				PCDF/PCDD	$0,1 \times 10^{-6}$	
Raffreddatore clinker – forno 5 est	E12	190000	100	Polveri totali	20	Filtro a tessuto
Raffreddatore clinker – forno 5 ovest	E13	190000	100	Polveri totali	20	Filtro a tessuto
Trasporto scarico clinker – forno 5	E14	25000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Silo deposito N 1 deposito clinker	E15	20000	70	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Silo deposito N 2 deposito clinker	E16	23000	30	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Silo deposito N 3 deposito clinker	E17	23000	30	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Reimmissione clinker	E18	23000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Deposito trasporto silo 1-4	E19	10000	ambiente	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Depolveratore scarichi su nastri esistenti	E20	10000	ambiente	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Depolvero silo 4	E21	22000	ambiente	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Trasporto carico clinker	E22	4000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Carico clinker nord	E23	4000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Carico clinker sud	E24	4000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto clinker molino cemento H 3	E25	7000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Elevatore clinker tramoggia molino W 5	E26	27000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Elevatore clinker tramoggia molino W 4	E27	23000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Molino cemento Hischmann 3	E28	93000	80	Polveri totali NOx SOx	15 500 200	Filtro a tessuto
Molino cemento Wedag 4	E29	85000	80	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Separatore cemento Wedag 4	E30	47000	60	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Molino cemento Wedag 5	E31	85000	80	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Separatore cemento Wedag 5	E32	123000	60	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Estrazione silo clinker	E33	10000	Amb.	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Tramoggia pozzolana cemento 3	E34	6000	40	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Tramoggia pozzolana cemento 4 e 5	E35	23000	Amb.	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Bilancia clinker Wedag 4	E36	5000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Bilancia pozzolana Wedag 4	E37	5000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Bilancia clinker Wedag 5	E38	5000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Bilancia pozzolana Wedag 5	E39	5000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Essiccatori correttivi Wedag	E40	120000	80	Polveri totali NOx SOx	15 500 200	Precipitatore elettrostatico
Trasporto correttivi	E41	3000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento silo n. 1	E42	11000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento silo n. 2	E43	11000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento silo n. 3	E44	11000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento silo n. 4	E45	11000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento silo n. 5	E46	11000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento silo n. 6	E47	11000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Estrazione cemento silo n. 1	E48	6000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Estrazione cemento silo n. 2	E49	11000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Estrazione cemento silo n. 3	E50	6000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Estrazione cemento silo n. 4	E51	11000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Estrazione cemento silo n. 5	E52	6000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Estrazione cemento silo n. 6	E53	6000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento insacco – L6M070 Inf.	E54	5000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento insacco – L6M070 Sup.	E55	8000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto

Trasporto cemento insacco elev. 2C34	E56	8000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Insaccatrici Haver N 4	E57	24000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Servizi insaccatrice Haver N 3	E58	16000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Insaccatrice Haver N 3	E59	22000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Insaccatrice e servizi CAR	E60	20000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Servizi insaccatrice Haver N 4	E61	24000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento sili n. 11 e 12	E62	5000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento sili n. 13 e 14	E63	9000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento sili n. 15 e 16	E64	7000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Palettizzatrice n. 1 OCME	E65	11000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Palettizzatrice n. 4 MOELLERS	E66	14000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Palettizzatrice n. 3 MOELLERS	E67	11000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento elevatore ROM 670	E68	4000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto cemento elevatore ROM 120	E69	4000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Silo n. 16 – carico su automezzi	E70	8000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Silo n. 15 – carico su automezzi	E71	11000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto carbone	E72	10000	90	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Molino carbone	E73	85000	50	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Trasporto polverino ai sili 1 e 2	E74	1000	40	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Bilancia polverino bruciatore principale	E75	4000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Bilancia polverino precalcinatore	E76	1000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Deposito polverino silo n. 1	E77	3000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Deposito polverino silo n. 2	E78	3000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Scarico nastro clinker	E79	5000	ambiente	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Elevatore riciclo cemento 3	E80	5000	40	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Depolvero elevatori	E81	16000	Amb.	Polveri totali	10	Filtro a tessuto
Depolvero taglio mattoni	E82	5000	Amb.	Polveri totali	15	Filtro a tessuto
Campionatore automatico cementi	E83	2000	Amb.	Polveri totali	15	Filtro a tessuto

n.p. – non prescritto

E11: * i valori limiti di emissione degli inquinanti monitorati in continuo con lo SME sono riferiti alle concentrazioni medie giornaliere, normalizzate a gas secco e 10% di O2 con qualsiasi assetto produttivo della linea di cottura clinker;

25. i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;

26. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

27. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite del Quadro Emissivo i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto degli impianti. In particolare, per il forno di produzione clinker, deve essere minimizzata la durata delle fasi di avvio. Il Gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;

28. dovranno essere registrati tutti i transitori di avviamento e di fermata del forno di cottura;

29. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM. La sezione di campionamento

deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

30. i condotti di scarico devono essere verticali verso l'alto e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;

31. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

32. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

33. alle emissioni n°E28, n°E29 e n°E31, poiché nei relativi impianti è consentito il recupero di materia da rifiuti non pericolosi attraverso processi "a freddo", (quali, macinazione e trasporto) i valori limite di emissione per le polveri devono essere ridotti secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 Suballegato2 del D.M. 5.02.98;

34. all'emissione n°E11 (forno n. 5 - molino crudo) poiché nel relativo impianto è consentito il recupero di materia da rifiuti non pericolosi attraverso un processo "a caldo", quale il trattamento termico insieme alle materie prime per la produzione di clinker sono prescritte le seguenti condizioni:
    a) devono essere misurate e registrate in continuo le concentrazioni nell'effluente gassoso di NO_x, CO, COT, HCl, HF, SO_x, polveri totali e O_2, nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi; gli altri agenti inquinanti devono essere monitorati secondo quanto previsto dal P.M. C.;
    b) la strumentazione di misura citata al punto a) deve essere esercita, verificata e calibrata secondo la norma UNI EN 14181:2005, nonché quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 tenuto conto, altresì, dell'Allegato II del D.M. 31/01/2005;
    c) ARPA Lazio deve presenziare e/o verificare almeno una volta l'anno, contestualmente con i tecnici della Società, alla taratura della strumentazione di monitoraggio in continuo degli analizzatori;
    d) nel caso si configuri l'indisponibilità di una o più misure per periodi superiori a 6 consecutive per malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, la Società dovrà informare via fax, entro le successive 24 ore, la Provincia e l'ARPA Lazio attestante i tempi previsti per il ripristino del sistema di monitoraggio. Entro 48 (come da p. 2.5 Allegato VI del Dlgs 152/2006) ore d'indisponibilità delle misure in continuo, la Società dovrà attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue;
    e) la Società dovrà informare entro 12 ore dall'inizio del superamento del limite alla Provincia ed all'Arpa Lazio tale superamento specificandone le cause

presunte e le azioni intraprese per il ripristino della normale operatività dell'impianto;

35. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica;

36. i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti, negli impianti dove sono previsti, devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

37. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D. Lgs. 152/2006;

38. in relazione alle emissioni diffuse, la Società deve provvedere ad effettuare le operazioni di pulizia della zona esterna al forno 5 per mezzo di mezzi meccanici aspiranti e carico automezzi con cadenza giornaliera;

39. la Società per limitare le emissioni diffuse di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dal transito degli autocarri nelle zone circostanti il deposito coperto del carbone e nelle aree prospicienti al fronte della cava di Colle Grosso, entro 120 giorni dalla data del rilascio del presente atto, dovrà presentare alla Provincia un progetto che preveda la pavimentazione delle strade e la descrizione delle procedure da seguire per le operazioni di lavaggio e pulizia delle stesse, soprattutto in condizioni meteorologiche sfavorevoli;

40. non sono soggette a specifiche prescrizioni le emissioni provenienti dalle caldaie destinate al riscaldamento degli uffici e alla produzione di acqua calda per usi civili, dalle aree di saldatura delle officine e dal condizionamento ed aerazione di locali (cabine elettriche, pallettizzatura, ecc. ...), riportate nella tabella seguente:

Rif.	Descrizione	gg/anno
ER1	Saldature di oggetti e superfici metalliche (diam. 30 cm - h 5 m - 1.500 mc/h) - consumo medio elettrodi/filo per saldatura circa 200 kg/anno	50
ER2	Sfiati serbatoi (vedi tab. 3B - emissioni fuggitive)	330
ES1	Sfiati e ricambi aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro (ricambi d'aria insacco) (n. 4 ventilatori assiali posizionati sul tetto – diam. 90 cm - h 9,5 m - 22.000 mc/h cad.)	200
ES2	n.1 Impianto termico connesso alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi (caldaia diatermico)	365
ES3	n. 4 Gruppi elettrogeni	1
ES4	n. 6 Impianti termici con potenza termica inferiore a 3 MW	150
ES5	n° 2 Cappe di laboratorio (sez. 28x12 cm - h 1,5 m - 1.500 mc/h)	300

RISORSE IDRICHE E EMISSIONI IN ACQUA

Il Gestore dovrà installare:

41. nelle correnti di approvvigionamento in ingresso delle acque per uso industriale dei tre pozzi A, B e C tre prese di campionamento rispettivamente denominate p.A, p.B e p.C; tali strumenti entro un mese dalla comunicazione di cui al punto 1 del presente Allegato Tecnico dovranno essere attivati e funzionanti per eventuali campionamenti;

42. nei suddetti tre pozzi A, B e C tre misuratori volumetrici rispettivamente denominati m.A., m.B. e m.C ; tali strumenti entro un mese dalla comunicazione di cui al punto 1 del presente Allegato Tecnico dovranno essere attivati e funzionanti; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

43. sulla corrente di approvvigionamento in ingresso delle acque per uso civile (rete pubblica) un misuratore di portata m.P. che dovrà essere attivato e funzionante contestualmente alla comunicazione di cui al punto 1 del presente Allegato Tecnico; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

44. sulla corrente delle acque utilizzate in ingresso al lavaggio degli automezzi, effettuato su apposita area pavimentata, un contatore volumetrico m.L.A. che dovrà essere attivato e funzionante contestualmente alla comunicazione di cui al punto 1 del presente Allegato Tecnico; la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

45. sulla corrente delle acque in uscita dall'impianto di sedimentazione e disoleazione destinate al recupero nel ciclo produttivo un contatore volumetrico m.R.M.1 che dovrà essere attivato e funzionante contestualmente alla comunicazione di cui al punto 1 (la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo);

il Gestore dovrà inoltre:

46. quantificare il volume della corrente delle acque in uscita dall'impianto di sedimentazione e disoleazione destinate allo scarico S.M.1 (la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo);

47. adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire il mantenimento dell'efficienza dei seguenti impianti di fitodepurazione, dimensionati con superficie evapotraspirante pari a 3 mq/a.e., utilizzati per lo smaltimento delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dislocati nell'area dello stabilimento:

Impianto (A1): 6ab/eq.	Impianto (C1): 14ab/eq.
Impianto (A2): 8ab/eq.	Impianto (C2): 3ab/eq.
Impianto (B1): 7ab/eq.	Impianto (D): 3ab/eq.
Impianto (B2): 3ab/eq.	Impianto (E1): 3ab/eq.

48. nelle more di quanto previsto al punto 49 a) scaricare nel corpo idrico superficiale denominato "Rio Fossitello":
    a) le acque reflue domestiche derivanti dall'ufficio direzionale e centro ricerche nel rispetto dei valori limite dei parametri riportati nella seguente tabella:

parametri	Unità di misura	(il valore delle concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)

pH		6-8
Solidi sospesi totali	mg/L	50
BOD5	mg O_2 /L	15
COD	mg O_2 /L	70
Azoto totale	mg N /L	20
Fosforo totale	mg P /L	5
Escherichia coli	UFC/100 ml	4000

il controllo del rispetto dei limiti tabellari dovrà essere effettuato al pozzetto di prelievo denominato p.SF1 ubicato a valle dell'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi avente capacità massima di trattamento pari a 175 a.e.;

b) le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio automezzi e le acque di prima pioggia (che devono sempre essere inviate alternativamente all'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia), quando le stesse non vengono recuperate nel ciclo produttivo, nel rispetto dei valori limite di emissione in corpo idrico superficiale stabiliti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006; il controllo del rispetto dei limiti tabellari dovrà essere effettuato al pozzetto di prelievo denominato p.SM1 ubicato a valle del trattamento di sedimentazione e disoleazione (sezione acque di prima pioggia).

49. il Gestore, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà:

    a. presentare al Comune di Guidonia Montecelio istanza di autorizzazione, al fine di verificare la disponibilità tecnico- amministrativa, per l'allacciamento alla rete fognaria comunale degli scarichi SF1 e SM1 proponendo la realizzazione di un sistema stabile di collettamento direttamente alla rete fognaria presente circa 50 metri a valle degli stessi seguendo il corpo idrico superficiale denominato "Rio Fossitello";

    b. presentare alla Provincia e ad ARPA Lazio, una planimetria georeferenziata ed una relazione tecnica descrittiva del sistema di trattamento (dissabbiatore e disoleatore) delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio degli automezzi.

Il Gestore infine dovrà:

50. in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 24 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, disporre il divieto nelle aree dismesse (piazzali ed aree esterne) di effettuare lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi, di materie prime o prodotti;

51. mantenere gli scarichi sempre accessibili all'autorità competente per il controllo nei punti assunti a riferimento per il campionamento che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore;

52. mantenere in funzione gli strumenti di misura delle portate installati ed effettuare i relativi controlli di buon funzionamento in accordo con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

53. non conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

54. gestire i fanghi derivanti dal sistemi di trattamento delle acque reflue conformemente a quanto previsto nella parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

55. presentare, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, alla Provincia, al Comune e ad Arpa Lazio una planimetria ove siano riportate tutte le correnti di scarico e i relativi punti di campionamento conformemente a quanto richiesto nel presente atto;

EMISSIONI SONORE

56. nelle more della definitiva approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.A.), ai sensi della Legge 26/10/1995 n°447, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 23/12/2009 e pubblicato in data 23/02/2010 per le necessarie osservazioni, si rileva comunque che l'area dell'insediamento produttivo è inserita nella classe VI, come "esclusivamente industriale" e che il Gestore deve pertanto rispettare i livelli di emissione/immissione sonora della vigente normativa in materia (D.P.C.M. 14 novembre 1997), riportati nelle Tabelle B e C che seguono :

TABELLA A: classificazione del territorio sede dell'impianto

CLASSE VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali

TABELLA B: valori limite di emissione - Leq in dB (A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
VI	65	65

TABELLA C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
VI	70	70

57. in riferimento a quanto evidenziato da Arpa Lazio nella nota prot. n. 13688 del 8.05.2009, il Gestore entro 90 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento dovrà effettuare un monitoraggio dei livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale che presso i ricettori significativi, e trasmettere gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni alla Provincia e Arpa Lazio. In particolare, dovrà effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31/012005, finalizzate alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati (in particolare nei punti di

misura R36, R37 ed R38 indicati nella planimetria B23). La campagna di monitoraggio dovrà essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo ad Arpa Lazio che, qualora lo ritenga necessario, assisterà ai rilevamenti e/o indicherà alla ditta eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche.

58. le misure di cui al punto precedente devono essere ripetute una volta ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;

59. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o installazione di macchinari con livelli sonori significativi devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
60. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo, qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

61. il Gestore entro 24 mesi dalla data del rilascio del presente atto, facendo seguito a quanto dichiarato nel paragrafo 5.8 della Scheda B18, procederà alla individuazione delle eventuali fonti disturbanti, secondo un programma di misure analitiche e di opere di bonifica acustica che dovrà tener conto dei livelli sonori che si andranno mano a mano a verificare a seguito delle varie fasi dell'intervento tecnico, che non potrà essere affidato a soli, pochi, specifici interventi puntuali, ma ad una ponderata campagna di interventi di risanamento da proporsi in tempi successivi, allorché le fonti sonore preponderanti all'interno dello stabilimento non avranno più effetto coprente su quelle di minore intensità e sarà facilitata l'individuazione e la tabulazione del disturbo proveniente anche dalle sorgenti residue, in relazione al loro grado di pressione sonora e con effetto inizialmente limitato sulla rumorosità globale.

RIFIUTI

62. La società è autorizzata ad effettuare il recupero di materia R5 di rifiuti non pericolosi e la messa in riserva R13 degli stessi in procedura semplificata (ex artt. 214 - 216 del D. Lgs. 152/2006) in conformità delle condizioni e prescrizioni stabilite dal D.M. 05/02/1998 e s.m. i. secondo quanto definito nella seguente tabella:

Quantità autorizzata ai fini del recupero di rifiuti speciali non pericolosi (D.M. 5.02.98)				
CER	**Tipologia** Allegato 1 Suballegato1	**Processi** Allegato 1 Suballegato2	**R13** (70% di R5) ton/anno	**R5** ton/anno
12.01.01	5.14 : scaglie di laminazione e stampaggio	A caldo	17.500	25.000
16.11.06	7.8 : rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	freddo	1.400	2.000
10.01.05	13.6 : gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	freddo	17.500	25.000
		totali	***36.400***	***52.000***

Le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) sono state attivate dalle comunicazioni effettuate in procedura semplificata, ex art. 33 del D. Lgs 22/97 (presentate e rinnovate nel periodo 13/5/1998 ÷ 8/11/2010) e soggette a regolare iscrizione nel Registro delle Imprese n. 460 del 28/4/2006.

63. il Gestore può accettare nell'impianto unicamente i rifiuti non pericolosi che sono oggetto di attività di recupero eseguendo un rigoroso controllo in ingresso. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve verificarne l'accettabilità e la rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa vigente e dal presente provvedimento autorizzativo a tale scopo è necessario che i rifiuti costituiti da *scaglie di laminazione e stampaggio* (CER 12.01.01) e *gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi* (CER 10.01.05) destinati al recupero di materia, giungano in stabilimento accompagnati da certificazione analitica attestante la composizione chimica comprovante il rispetto delle caratteristiche del rifiuto stabilite nelle rispettive tipologie (5.14 e 13.6) nell'Allegato 1 Suballegato1 del DM 5/02/1998. La certificazione analitica deve pervenire al cementificio in copia conforme all'originale e non può avere una data anteriore a due anni*;*

64. il Gestore, in virtù di quanto stabilito dal DPCM 7 marzo 2007, dalle circolari esplicative dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dal Parere del Consiglio di Stato del 18/06/2008 N. Sezione 200801001, per poter continuare ad effettuare le operazioni di recupero di materia (R5) dei rifiuti non pericolosi (costituiti da: *scaglie di laminazione e stampaggio, rifiuti di refrattari e gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi*) in procedura semplificata, dovrà presentare entro l'8 novembre 2010 istanza di verifica ad assoggettabilità a V.I.A. (screening) ai sensi dell'articolo 20 del Titolo III e p. 8, lett. zb dello Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/2006.

65. lo stoccaggio dei rifiuti utilizzati nei processi di recupero di materia deve essere effettuato su aree impermeabilizzate e coperte e deve avvenire in modo separato per tipologia di rifiuto;

66. il Gestore entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà garantire garanzie finanziarie alla Provincia per un importo pari a 4.160.000,00 euro determinato dalle quantità di rifiuti non pericolosi autorizzati nella tabella prevista dalla prescrizione n. 59 (3.640.000,00 € per la massima quantità di stoccaggio istantaneo R13 e 520.000 € per la quantità annuale di recupero di materia R5) secondo quanto previsto nell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 755 del 24 Ottobre 2008 - *Approvazione del documento tecnico "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e del D.Lgs n. 59/2005*" e s. m. e i.;

67. il Gestore deve evitare la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;

68. il Gestore deve verificare, con cadenza biennale, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero Ambiente 10/04/1998 n. 148; in sintonia con quanto previsto dal punto 20 le modalità di registrazioni e controllo possono essere effettuate conformemente al D.M. 17/12/2009 e ss.mm.ii. (D.M. 15/02/2010 relativo alle norme stabilite per il funzionamento del "Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti");

69. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

70. le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;

71. devono essere previsti idonei sistemi per prevenire fenomeni di autocombustione e formazione di miscele esplosive;

72. le aree individuate nella planimetria B22 (depositi temporanei) relative alla gestione dei rifiuti devono essere opportunamente identificate e contrassegnate per una rapida individuazione al fine di renderne nota la natura e la pericolosità, con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione. Le stesse dovranno riportare la natura dei rifiuti espresse secondo gli opportuni codici C.E.R. allo scopo di distinguerli dalla materie prime presenti nell'impianto stesso;

73. gli eventuali recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;

74. la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);

75. tutti le aree interessate alla gestione dei rifiuti liquidi devono essere opportunamente impermeabilizzate e dotate di bacino di contenimento, onde evitare dispersioni sul terreno o nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche;

76. gli olii usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;

77. i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati;

78. i materiali in uscita da ciascuna attività devono essere opportunamente qualificati come rifiuti, sottoprodotti, o prodotti finiti. In particolare i sottoprodotti dovranno essere identificati in accordo all'art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs 152/2006;

SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

79. il Gestore dovrà assicurare la corretta gestione dei piazzali in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo;

PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI

80. ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio2005, n. 59, l'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;

81. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da ARPA Lazio previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

82. il Gestore dovrà versare, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato sul conto corrente postale n. 377438678 (codice IBAN IT 03 O 07601 14600 000037438678) intestato ad Arpa Lazio con la seguente causale: "A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. …… del ……);

83. la Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio, dopo la trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del Gestore, dovrà :
    a. verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Provincia;
    b. accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 11 del D. Lgs. 59/2005;
    c. effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel piano di monitoraggio e controllo comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 11 del D. Lgs. 59/2005.